

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1164}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RAUTI, PAZZAGLIA, TRANTINO, MACERATINI, MACALUSO, ALMIRANTE, ABBATANGELO, AGOSTINACCHIO, ALOI, ALPINI, BAGHINO, BERSELLI, BOETTI VILLANIS AUDIFREDI, CARADONNA, DEL DONNO, de MICIELI VITTURI, FINI, FORNER, FRANCHI FRANCO, GUARRA, LO PORTO, MANNA, MARTINAT, MATTEOLI, MAZZONE, MENNITTI, MICELI, MUSCARDINI PALLI, PARLATO, PELLEGATTA, POLI BORTONE, RALLO, RUBINACCI, SERVELLO, SOSPIRI, STAITI di CUDDIA delle CHIUSE, TASSI, TATARELLA, TREMAGLIA, TRINGALI, VALENSISE, ZANFAGNA

Presentata il 19 gennaio 1984

Modifica dell'articolo 630 del codice penale concernente l'aggravamento delle pene per il sequestro di persona a scopo di estorsione

ONOREVOLI COLLEGHI! — Ulderico Pier-noli sul giornale *Il Tempo* del 19 gennaio 1984 ha scritto: « Il sequestro di persona (a scopo di estorsione, aggiungiamo noi) uno dei delitti più barbari in una società civile, in quanto mercifica l'uomo, riducendo la persona umana a cosa, ad oggetto di scambio, pena la vita, è diventato ormai una vera e propria

”emergenza”. I banditi non risparmiano più neppure i bambini, né efferatezze come la mutilazione permanente dell'ostaggio, allo scopo di esercitare maggiore pressione sulle famiglie e costringerle a pagare riscatti, sempre più esosi con qualunque mezzo ».

Il Movimento sociale italiano-Destra nazionale è perfettamente d'accordo con

queste parole, e ritiene che si debba affrontare il tragico e difficile problema con ogni mezzo possibile, cominciando con il prevedere le pene più severe, in modo da agire come un deterrente nei confronti dei malviventi.

Questo problema è stato affrontato anche dal procuratore generale della Repubblica, Giuseppe Tamburrino nella sua esposizione dello stato della giustizia in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario. Egli disse di dover rilevare, nel decorso anno, « una forte recrudescenza dei sequestri di persona a scopo di estorsione: reato gravissimo anche perché perpetrato in maniera efferata e crudele, pure a carico di giovani, fanciulli e persino neonati ».

Pertanto, con la presente proposta di legge, intendiamo modificare l'articolo 630 del codice penale relativo al reato di « sequestro di persona a scopo di estorsione ».

Il Movimento sociale italiano-Destra nazionale ritiene che si debba irrogare la pena dell'ergastolo per tutti coloro che, in qualsiasi modo, partecipano alla esecuzione di questo crimine; cioè ergastolo per gli autori materiali del sequestro,

per gli informatori, per i collaboratori, e così via.

Unica eccezione, la condanna alla reclusione da due a otto anni al posto dell'ergastolo, per coloro che dissociandosi dagli altri criminali fanno riacquistare la libertà al sequestrato oppure collaborano con l'autorità per giungere a questa soluzione.

Con queste nuove norme riteniamo di determinare una azione di pressione psicologica nei confronti dei criminali tenendo soprattutto presente che, nella massima parte dei casi il sequestro è un crimine che richiede la compartecipazione di più persone, fra le quali si può sempre trovare una « maglia » più debole che, di fronte alla previsione di una condanna all'ergastolo, accetti di collaborare con le autorità, e vedersi ridotta la pena.

Onorevoli colleghi, il problema del sequestro di persona a scopo di estorsione è ormai posto alla attenzione ed al timore del nostro paese, e siamo certi che un aggravamento delle pene, sino al massimo, secondo quanto attualmente previsto dal nostro ordinamento positivo, vi troverà pienamente consenzienti.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 630 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 630. — (*Sequestro di persona a scopo di estorsione*). — Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la pena dell'ergastolo, indipendentemente dal ruolo avuto nel sequestro.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, fa riacquistare la libertà o collabora con l'autorità in modo da determinare la liberazione dello stesso, senza che tale risultato sia la conseguenza del prezzo della liberazione, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni ».